



MARIANO CROCIATA

Vescovo di Latina-Terracina-Sezze-Priverno

Prot. n. 7/2026

DECRETO DI DETERMINAZIONE DEGLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE PER LE PERSONE GIURIDICHE SOGGETTE AL VESCOVO DIOCESANO

Premesso che spetta al Vescovo diocesano, ai sensi del can. 1281, § 2 CIC dare indicazioni normative circa gli atti eccedenti i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria dei beni temporali ecclesiastici delle persone giuridiche pubbliche soggette alla sua giurisdizione,

visti i cann. 1291-1295 CIC per le alienazioni e i negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale delle persone giuridiche pubbliche, nonché il can. 1297 CIC, relativo alle locazioni;

viste le *Delibere* della Conferenza Episcopale Italiana nn. 20, 37 e 38, nonché l'*Istruzione in materia amministrativa*, promulgata dalla Conferenza Episcopale Italiana in data 1° settembre 2005, nn. 66-68;

considerata la necessità di aggiornare le precedenti disposizioni e tenendo conto dell'evoluzione dei tempi e delle relative problematiche;

sentito il Consiglio diocesano per gli affari economici;

con il presente decreto

STABILISCO

che sono da considerarsi atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche pubbliche soggette al Vescovo diocesano:

1. gli atti giuridici che implicano l'obbligo di trasferire o trasferiscono, a titolo oneroso o gratuito, la proprietà di beni immobili di qualunque valore;
2. gli atti giuridici che implicano l'obbligo di trasferire o trasferiscono, a titolo oneroso o gratuito, la proprietà di beni mobili culturali di qualsiasi valore, nonché quelli relativi a tutti gli altri beni mobili se di valore superiore a euro venticinquemila, corrispondente a un decimo della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291 CIC;
3. gli atti giuridici che implicano l'obbligo di costituire o costituiscono, a titolo oneroso o gratuito, diritti reali di godimento o di garanzia su beni immobili di qualunque valore;

4. la concessione o la cessione in uso a terzi, a qualsiasi titolo, gratuito od oneroso, ivi compresi il contratto di comodato e ogni altro atto giuridico idoneo a trasferire la detenzione di locali o beni immobili della persona giuridica;
5. gli atti giuridici che implicano l'acquisto a titolo oneroso di beni immobili di qualsiasi valore o di beni mobili di valore superiore a euro venticinquemila, corrispondente a un decimo della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291 CIC;
6. gli atti giuridici che comportano la variazione della destinazione urbanistica, nonché la mutazione di destinazione d'uso dei beni immobili, di qualsiasi valore;
7. le convenzioni urbanistiche;
8. le convenzioni con enti pubblici che comportano l'assunzione di oneri, obblighi o doveri;
9. l'accettazione o la rinuncia a donazioni, eredità e legati;
10. l'accettazione di liberalità (in beni e/o servizi) disposte da persone giuridiche di valore superiore a euro cinquantamila, corrispondente a un quinto della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291 CIC;
11. le transazioni e gli atti giuridici che comportano la rinuncia ad un diritto;
12. gli atti giuridici relativi alla realizzazione di nuove costruzioni o di ampliamenti, nonché quelli relativi alle demolizioni;
13. gli atti giuridici relativi all'esecuzione di interventi edilizi di manutenzione ordinaria di valore superiore a euro venticinquemila, corrispondente a un decimo della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291 CIC, nonché ogni maggiorazione di spesa superiore a un decimo delle voci approvate;
14. gli atti giuridici relativi alla realizzazione di interventi edilizi di manutenzione straordinaria o di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione o di superamento delle barriere architettoniche, di qualsiasi valore, nonché ogni maggiorazione di spesa superiore a un decimo delle voci approvate;
15. gli atti giuridici relativi all'esecuzione di interventi di manutenzione su beni mobili di valore superiore a euro venticinquemila, corrispondente a un decimo della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291 CIC;

dgf 



MARIANO CROCIATA

Vescovo di Latina-Terracina-Sezze-Priverno

16. gli atti giuridici relativi all'esecuzione di interventi di qualsiasi valore di manutenzione ordinaria aventi ad oggetto i beni immobili culturali, nonché di interventi di manutenzione o di restauro di beni mobili culturali, così come il loro prestito;
17. la stipula di contratti di qualsiasi valore con professionisti, per gli interventi di cui ai precedenti punti 12-16, nonché, per tutti gli altri interventi, la stipula di contratti con professionisti di valore superiore a euro venticinquemila, corrispondente a un decimo della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291 CIC;
18. gli atti giuridici che comportano l'inizio, il subentro, la cessione o la chiusura di attività commerciali, nonché il contratto di affitto o comodato di azienda o quello di associazione in partecipazione;
19. la costituzione di associazioni, fondazioni o comitati (compresa l'adesione ad enti già costituiti), se vi è il diritto di nominare consiglieri, nonché la costituzione di società o l'acquisizione o la dismissione di partecipazioni societarie non quotate;
20. la costituzione o l'estinzione di un ramo di attività ETS;
21. i contratti bancari, compresi le deleghe e gli affidamenti, ovvero i contratti di mutuo, anche gratuito, con persone giuridiche, inclusa la delega a terzi a compiere qualsivoglia tipo di operazione, attraverso qualsiasi strumento, su conti correnti o altri mezzi di utilizzo bancario intestati alla persona giuridica, ad esclusione della delega di cassa per il versamento di somme di esiguo valore;
22. i prestiti da persone fisiche se il valore complessivo di tutti i prestiti già ricevuti nell'anno è superiore a euro cinquantamila, corrispondente ad un quinto della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291 CIC;
23. la concessione di prestiti di qualsiasi valore;
24. la contrazione di debiti, l'emissione o la cessione o l'avallo delle cambiali, la concessione di fidejussioni o garanzie personali o reali con istituti di credito, persone giuridiche, enti collettivi o persone fisiche;
25. l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari (esclusi i soli titoli di stato italiani per un valore non superiore a euro duecentocinquantamila, corrispondente alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291 CIC);
26. la costituzione di rendite perpetue o vitalizie;

27. gli atti con i quali si introduce una causa o si resiste in giudizio avanti alle autorità giudiziarie o arbitrali, nonché la presentazione dell'interpello;
28. i contratti di lavoro subordinato, nonché la stipula di contratti di collaborazione di durata superiore ad un anno;
29. la procura generale o speciale;
30. l'ospitalità permanente a qualsiasi persona nei locali di pertinenza della persona giuridica;
31. ogni contratto preliminare a quello definitivo che si riferisce alle precedenti voci;
32. ogni altro atto giuridico, oltre quelli stabiliti nel presente decreto, che possa peggiorare lo stato patrimoniale della persona giuridica.


Per porre validamente gli atti sopra specificati, ai sensi del can. 1281, § 1 CIC, è necessaria la licenza scritta data dal Vescovo diocesano.

Le presenti disposizioni sostituiscono in tutto il decreto vescovile del 19 gennaio 2002, prot. n. 05/02 Dc.

Stabilisco che il presente decreto entri in vigore dalla data odierna, *contrariis quibuslibet non obstantibus*. Affido ai competenti Uffici di Curia il compito di provvedere a garantirne l'adeguata diffusione, conoscenza e applicazione: nella Curia vescovile, nelle persone giuridiche pubbliche a me soggette e nelle sedi competenti dell'amministrazione civile.

Latina, 11 gennaio 2026


✠ Mariano Crociata
vescovo


Don Gianmarco Falcone
vice cancelliere vescovile